

Ufficio fondi Swisslos
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 34 06
e-mail decs-uf@ti.ch
web www.ti.ch/ufficiofondi

**Ufficio fondi Swisslos
6501 Bellinzona**

Direttive contributi per centri di promozione regionali dello sport di prestazione giovanile

Base legale

Art. 1, 2, 3, 25 e 26 del Regolamento del Fondo Sport del 18 gennaio 2011 (in seguito Regolamento).

Definizioni

(da *FTEM Suisse, Concept cadre pour le développement du sport et des athlètes en Suisse*, UFSPÖ e Swiss Olympic, 2015)

- Lo **sport di prestazione** comprende tutti i livelli di allenamento orientati verso la prestazione, a partire dall'infanzia, passando dall'adolescenza e fino ai livelli di prestazione in età adulta. Si distingue dallo sport di massa nella misura in cui mira a obiettivi di prestazione e al confronto delle prestazioni nell'ambito di competizioni regionali, nazionali e internazionali. Lo sport di prestazione si caratterizza da un allenamento completo e finalizzato e necessita di un contesto favorevole in grado di armonizzare al meglio sport, scuola, vita professionale e famiglia. Lo **sport d'élite** rappresenta il segmento più alto dell'intero sistema di promozione e si riferisce quindi al livello d'élite internazionale;
- lo **sport di prestazione giovanile** comprende tutti i bambini e i giovani che si allenano in una cellula / in un ambito di promozione mirata/o alla prestazione e che entrano così a far parte di una categoria speranze ("relève", "Nachwuchskategorie");
- il **talento** viene identificato attraverso dei fattori fisici, cognitivi, psicologici così come attraverso fattori contestuali, che suggeriscono il potenziale di riuscita a livello d'élite;
- la **promozione dei talenti** comprende quelle misure di allenamento e di inquadramento che mirano ad assicurare uno sviluppo sportivo ottimale dei talenti in funzione di obiettivi focalizzati sullo sport d'élite. La promozione dei talenti orientata alla prestazione è sostenuta attraverso i contributi finanziari di Swiss Olympic, a condizione che le federazioni sportive nazionali abbiano elaborato un concetto di promozione dei talenti;
- in un **centro di promozione regionale dello sport di prestazione giovanile** (in seguito Centro) i migliori talenti regionali hanno a disposizione infrastrutture / servizi adeguati e si allenano regolarmente con allenatori qualificati e riconosciuti dalle rispettive federazioni nazionali ("Regionale Leistungszentren" o "Stützpunkte").

Condizioni quadro

- Sono considerate solo le discipline sportive elencate all'art. 3 cpv. 2 del Regolamento che fanno riferimento ad una federazione cantonale ticinese regolarmente costituita;
- per il riconoscimento delle specialità sportive fanno stato le direttive di Swiss Olympic (la disciplina sportiva nuoto, ad esempio, comprende tutti gli stili nelle varie distanze e nelle varie categorie; i tuffi, la pallanuoto o il nuoto sincronizzato sono per contro considerati discipline a sé stanti; anche la ginnastica artistica maschile e quella femminile sono considerate discipline a sé stanti);
- sono sussidiabili i Centri definiti nel concetto di promozione dei talenti elaborato dalle rispettive federazioni nazionali. Sono considerati unicamente i Centri che operano sul piano regionale e non quelli gestiti dai singoli club;
- sono considerati solo i Centri in cui almeno l'80% degli atleti che si allenano regolarmente nel Centro sono domiciliati nel Cantone Ticino;
- a dipendenza della fascia d'età degli atleti che si allenano al Centro, gli aspetti legati alla formazione scolastica dovranno essere conformi alle direttive specifiche emanate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Direttive contributi per centri di promozione regionali dello sport di prestazione giovanile

Contributo

- La base per il calcolo del contributo del Fondo Sport è l'indennità G+S (GU 1, 2 e 4) percepita per l'attività svolta dal centro sull'arco di un anno / una stagione (indennità per il coach esclusa). Questo importo viene moltiplicato per un fattore determinato dalla percentuale di atleti riconosciuti con una Swiss Olympic Talent Card (SOTC) regionale o nazionale (o carte Swiss Olympic élite o superiori) al momento della domanda di contributo, così definito:

% atleti con SOTC	fattore di moltiplicazione
fino a 25%	1.5
26 - 50%	2.0
51 - 75%	2.5
oltre 75%	3.0

Il fattore di moltiplicazione potrà essere adeguato a dipendenza del numero delle richieste accolte e della disponibilità del credito annuo destinato a questo settore;

- il contributo massimo è fissato in base al conteggio provvisorio G+S elaborato dall'UFSPPO; il contributo definitivo è fissato in base alla decisione di pagamento G+S e non può superare l'importo stabilito sulla scorta del conteggio provvisorio;
- nel caso in cui le attività del centro non possano essere riconosciute nell'ambito di un'offerta G+S (mancato raggiungimento dei requisiti minimi), in via eccezionale l'Ufficio fondi Swisslos valuterà un'eventuale soluzione alternativa in base all'attività svolta sull'arco di un anno / una stagione, che dovrà essere dimostrata con un rilevamento delle presenze da redigere sulla falsariga del controllo presenze G+S;
- il contributo annuo ammonta al massimo a fr. 30'000.- per specialità sportiva o categoria d'età; in caso di centri con più specialità o categorie d'età, la federazione può beneficiare al massimo di fr. 60'000.- l'anno.

Procedura / modalità per la presentazione delle richieste e il versamento dei contributi

- La federazione deve di regola presentare una richiesta formale di contributo all'Ufficio fondi Swisslos al più tardi un mese dopo l'inizio dell'attività per cui è domandato il sostegno, corredata dei seguenti documenti:
 - scheda descrittiva del centro, dell'attività e organigramma
 - attestato di riconoscimento del centro da parte della federazione nazionale valido per l'anno di riferimento
 - preventivo finanziario annuale / stagionale e ultimo consuntivo disponibile (costi e ricavi)
 - lista nominativa completa degli atleti del centro (con indicazione del tipo di Swiss Olympic Talent Card valida per l'anno o la stagione considerato/a), suddivisi per gruppi / squadre / specialità / categorie
 - autorizzazione offerta G+S indicante il contributo provvisorio assegnato per l'anno / la stagione;
- il contributo annuo sarà versato in due rate: la prima, pari al 70% dell'importo stabilito, all'atto della risoluzione, la seconda, se giustificata, dopo la presentazione della decisione di pagamento relativa all'offerta G+S;
- l'Ufficio fondi Swisslos si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione al richiedente e di acquisire eventuali informazioni complementari.

Le presenti direttive annullano e sostituiscono le precedenti (vers. 01.13), entrano in vigore il 1° aprile 2020 e valgono per le richieste di contributo a partire dalla stagione 2020-21 / dall'anno 2021.

Bellinzona, 4 marzo 2020

Il Capoufficio:

Giorgio Stanga